



Linee guida concernenti l'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura – ordinanza COVID cultura

1. Scopo e basi legali

Lo scopo delle presenti linee guida è precisare l'ordinanza COVID cultura e il relativo commento del Dipartimento federale dell'interno (DFI) in modo da garantire la corretta esecuzione da parte dei Cantoni.

Le linee guida si fondano sull'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza COVID cultura e sull'articolo 22 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSU; RS 616.1).

2. Aiuti finanziari immediati per le imprese culturali

(art. 4 e 5 ordinanza COVID cultura)

2.1 Aventi diritto

Hanno diritto ad aiuti finanziari immediati le imprese culturali senza scopo di lucro secondo l'articolo 2 lettera c dell'ordinanza COVID cultura che hanno sede in Svizzera. Sono considerate imprese culturali anche le associazioni culturali amatoriali.

Nel caso delle imprese, la presenza di uno scopo di lucro si valuta caso per caso in base allo statuto. Le associazioni, invece, sono prive di scopo di lucro per legge. Nel caso delle fondazioni si può presumere l'assenza di scopo di lucro. Per tutte le altre forme giuridiche si deve verificare la presenza di uno scopo di lucro in base allo statuto.

Gli aiuti finanziari immediati servono a garantire la liquidità dell'impresa durante l'attuale pandemia. Le imprese fanno valere tramite autodichiarazione la presenza di un rischio di liquidità a causa dell'attuale pandemia.

2.2 Sussidiarietà

Gli aiuti immediati sono sussidiari agli aiuti alla liquidità della Confederazione per l'intero settore economico (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19)

Le imprese culturali senza scopo di lucro che fanno richiesta di aiuti immediati confermano tramite autodichiarazione che non partecipano al programma di liquidità della Confederazione per l'intero settore economico. Le imprese non possono contemporaneamente partecipare al programma di liquidità per l'intero settore economico e ricevere aiuti immediati.

2.3 Prestiti

I prestiti hanno una durata massima di 60 mesi. Sono esenti da interessi e ammontano al massimo al 30 per cento dei ricavi iscritti nell'ultimo conto annuale rivisto, oppure, in assenza di revisione, nell'ultimo conto annuale non rivisto. Per le imprese culturali che svolgono manifestazioni culturali soltanto con cadenza periodica (p. es. biennale) è possibile tenere conto dei ricavi nell'arco degli ultimi 4 anni. Tutti i sussidi della mano pubblica, compresi quelli pro-

venienti dalle lotterie, devono essere dedotti dai ricavi. Sono considerati parte della mano pubblica tutti i livelli dello Stato, specificamente i Comuni politici, i Comuni patriziali, i distretti, le regioni, i Cantoni e la Confederazione, come anche gli enti di diritto pubblico e le altre forme giuridiche secondo il diritto pubblico.

Nel rispetto delle presenti linee guida, i Cantoni decidono liberamente in merito alla durata (massimo 60 mesi) e all'importo dei prestiti.

I prestiti possono essere utilizzati esclusivamente per coprire il fabbisogno corrente di liquidità. In particolare, non è consentito utilizzarli per nuovi investimenti nell'attivo fisso che non costituiscono investimenti di sostituzione né per il rimborso di crediti e prestiti esistenti. È consentito il rifinanziamento di scoperti di conto accumulati dal 28 febbraio 2020 presso finanziatori. I Cantoni prevedono adeguati vincoli e condizioni per la concessione di prestiti.

Allo scadere dei prestiti, i Cantoni chiedono il rimborso alle imprese culturali e, a loro volta, rimborsano alla Confederazione i prestiti che sono stati concessi e che le imprese hanno rimborsato.

In caso di mancato rimborso alla Confederazione, i Cantoni effettuano l'ammortamento del prestito a carico dell'indennità per perdita di guadagno secondo l'articolo 8 dell'ordinanza COVID cultura. È possibile effettuare un rimborso parziale con parziale ammortamento a carico dell'indennità per perdita di guadagno.

A garanzia dell'ammortamento, alla concessione del prestito i Cantoni costituiscono un accantonamento pari al 50 per cento del prestito utilizzando i mezzi finanziari previsti per l'indennità per perdita di guadagno.

2.4 Termine per le richieste

Le richieste vanno inoltrate al Cantone competente entro il 20 maggio 2020.

3. Aiuti immediati per gli operatori culturali

(art. 6 e 7 ordinanza COVID cultura)

I requisiti di accesso agli aiuti immediati per gli operatori culturali nonché i diritti e i doveri di Suisseculture Sociale nei confronti della Confederazione sono precisati in un contratto di prestazioni. Suisseculture Sociale ha l'obbligo di notificare tutti i contributi concessi presso il servizio specializzato del Cantone di domicilio dell'operatore culturale.

4. Indennità per perdita di guadagno

(art. 8 e 9 ordinanza COVID cultura)

4.1 Aventi diritto

Hanno diritto a un'indennità per perdita di guadagno le imprese culturali secondo l'articolo 2 lettera c dell'ordinanza COVID cultura che hanno sede in Svizzera. Sono considerati imprese culturali anche gli organizzatori di manifestazioni nell'ambito della cultura amatoriale, a condizione che non abbiano richiesto un'indennità per perdita di guadagno secondo l'articolo 10 dell'ordinanza COVID cultura.

Hanno inoltre diritto a un'indennità per perdita di guadagno gli operatori culturali che sono occupati principalmente nel settore della cultura come lavoratori indipendenti e hanno il proprio domicilio in Svizzera ai sensi dell'articolo 2 lettera d dell'ordinanza COVID cultura.

È considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato. Lo status di indipendente deve essere comprovato presentando il conteggio dei contributi versati in qualità di indipendente tramite la cassa di compensazione AVS. Non è necessario che l'operatore culturale sia attivo esclusivamente come lavoratore indipendente. L'ordinanza COVID cultura si applica anche a coloro che esercitano un'attività in parte come indipendenti e in parte come dipendenti. Non sono inclusi soltanto gli operatori culturali che sono esclusivamente dipendenti.

Si considerano principalmente occupati nel settore della cultura come lavoratori indipendenti gli operatori culturali che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. Sono considerate tutte le attività professionali nel settore della cultura svolte dietro pagamento come lavoratori indipendenti o dipendenti. I requisiti di cui sopra devono essere verificati caso per caso in base alla documentazione fornita dall'operatore culturale (p. es. rendiconto delle imposte, elenco degli ingaggi, mostre ecc.). Non è strettamente necessario effettuare una seconda verifica se l'operatore culturale ha già ricevuto un aiuto immediato da parte di Suisse-culture Sociale.

4.2 Sussidiarietà

Le indennità per perdita di guadagno secondo l'ordinanza COVID cultura sono sussidiarie a tutte le altre prestazioni statali volte ad attenuare l'impatto economico del coronavirus (indennità per lavoro ridotto, indennità di disoccupazione, indennità per perdita di guadagno secondo IPG, aiuti immediati agli operatori culturali). Coprono quindi i danni per i quali non esistono altre prestazioni statali e che non sono coperti da un'assicurazione privata.

Le imprese culturali e gli operatori culturali che chiedono un'indennità per perdita di guadagno forniscono tramite autodichiarazione informazioni veritiere e complete su tutte le richieste di indennizzo avanzate verso terzi in relazione al coronavirus (cfr. n. 6.2 delle presenti linee guida).

Se non è ancora disponibile la decisione di un altro liquidatore di danni, è possibile sospendere la richiesta di indennità per perdita di guadagno oppure effettuare un pagamento provvisorio a carico dell'indennità per perdita di guadagno in base a una stima del danno residuo. Nel secondo caso deve essere garantito che più avanti ci sarà un conteggio finale e che non si produrrà un sovraindennizzo. I Cantoni devono esigere il rimborso di indennità eventualmente versate a torto.

4.3 Danno e riduzione del danno

Fatto salvo quanto disposto al numero 4.2, in linea di principio possono essere indennizzati tutti i danni patrimoniali ai sensi del diritto in materia di responsabilità civile (art. 41 CO).

Nel caso delle imprese culturali si tiene conto dei danni fino alla misura in cui non superano il punto di pareggio.

Gli operatori culturali possono far valere soltanto i danni che hanno subito nel quadro della loro attività come lavoratori indipendenti. L'indennità per perdita di guadagno copre al massimo l'80 per cento del danno finanziario.

I richiedenti hanno l'obbligo di prendere le misure ragionevolmente esigibili per limitare il danno.

L'indennità per perdita di guadagno copre i danni insorti tra il 28 febbraio 2020 e il 20 maggio 2020. Possono essere fatti valere anche i danni per manifestazioni che sono state annullate tra il 28 febbraio 2020 e il 20 maggio 2020 ma avrebbero dovuto svolgersi prima del

31 agosto 2020. Lo stesso vale per i danni derivanti dall'annullamento volontario di manifestazioni per motivi sanitari a partire dal 28 febbraio 2020.

Non esiste alcuna graduatoria temporale o materiale dei diritti delle imprese culturali e degli operatori culturali: se un'impresa culturale intende far valere come danno a proprio carico il pagamento di un operatore culturale da essa ingaggiato, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento oppure, se il pagamento è previsto in un secondo tempo, la dichiarazione di cessione dell'operatore culturale a favore dell'impresa culturale. Se un operatore culturale intende far valere come danno il pagamento non ricevuto da un'impresa culturale, deve confermare il mancato pagamento tramite autodichiarazione. Con il versamento dell'indennità per perdita di guadagno l'operatore culturale perde il proprio diritto nei confronti dell'impresa culturale nella misura corrispondente all'indennità.

4.4 Causalità

Sono risarcibili tutti i danni che sono stati provocati dai provvedimenti statali per la lotta al coronavirus (COVID-19). Per provvedimenti statali si intendono le prescrizioni disposte dalle autorità federali, cantonali e comunali. I danni insorti all'estero possono essere risarciti se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti per il diritto a prestazioni.

4.5 Grado di prova

Il danno e la causalità devono essere esposti in modo credibile. Per quanto possibile e ragionevolmente esigibile, il danno deve essere comprovato da documenti.

4.6 Assicurazioni sociali e obbligo fiscale

Le indennità per perdita di guadagno non sono soggette ai contributi delle assicurazioni sociali. L'obbligo fiscale non è oggetto di una regolamentazione speciale.

4.7 Partecipazione dei Cantoni all'indennità per perdita di guadagno

Le garanzie di deficit e i sussidi già concessi dai Cantoni non vengono conteggiati nella quota di partecipazione dei Cantoni pari al 50 per cento delle indennità per perdita di guadagno.

4.8 Termine per l'inoltro delle richieste

Le richieste vanno inoltrate al Cantone competente entro il 20 maggio 2020.

5. Sostegno alle associazioni culturali amatoriali

(art. 10 ordinanza COVID cultura)

I requisiti di accesso agli aiuti immediati per le associazioni culturali amatoriali nonché i diritti e i doveri delle associazioni nei confronti della Confederazione sono precisati in un contratto di prestazioni.

6. Disposizioni finali

6.1 Discrezionalità dei Cantoni

Non sussiste alcun diritto delle imprese culturali e degli operatori culturali a prestazioni secondo l'ordinanza COVID cultura.

I Cantoni decidono liberamente in merito all'erogazione di prestazioni. In particolare, possono

stabilire priorità di politica culturale e ad esempio limitare le indennità per perdita di guadagno a determinate categorie di aventi diritto (p. es. organizzatori di manifestazioni di importanza regionale) o ridurre la soglia massima di indennizzo pari all'80 per cento del danno. I Cantoni dichiarano per iscritto entro il 17 aprile 2020 secondo quali criteri stabiliscono le priorità di finanziamento.

6.2 Obbligo d'informazione e di trasparenza del richiedente

I Cantoni obbligano i richiedenti a fornire informazioni veritiere e complete nelle loro richieste. I richiedenti sono tenuti a comunicare espressamente tutte le richieste a terzi per indennità in relazione con il coronavirus (COVID-19) e a presentare spontaneamente entro cinque giorni lavorativi le eventuali decisioni al Cantone competente. I richiedenti vanno informati sulle conseguenze penali (truffa, falsità in atti ecc.) in caso di violazione dell'obbligo d'informazione e di trasparenza. I Cantoni devono esigere il rimborso di indennità eventualmente versate a torto.

6.3 Trattamento e trasmissione dei dati

Nella procedura di richiesta i Cantoni si chiedono l'autorizzazione a scambiare con gli altri Cantoni tutti i dati in relazione all'esecuzione dell'ordinanza COVID cultura. Si assicurano inoltre di ottenere, con l'inoltro delle richieste, il consenso a trasmettere tali dati anche a Suisse-culture Sociale, alle banche che concedono prestiti secondo l'ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19, ad assicurazioni private e ai servizi federali, cantonali e comunali competenti. I Cantoni si adoperano inoltre per ottenere dai richiedenti l'autorizzazione a raccogliere dai soggetti sopracitati tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordinanza COVID cultura. I richiedenti devono esonerare i soggetti sopracitati dall'obbligo di mantenere il segreto, in particolare riguardo al segreto bancario, fiscale e d'ufficio.

6.4 Prassi

I dubbi in merito all'interpretazione e all'esecuzione dell'ordinanza COVID cultura e delle presenti linee guida sono correntemente raccolti e analizzati dalla delegazione della Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (delegazione dei Cantoni), costituita per l'esecuzione dell'ordinanza sopracitata.

La delegazione dei Cantoni sottopone all'Ufficio federale della cultura (UFC) le proprie proposte di interpretazione per una discussione delle questioni aperte. Se necessario, l'UFC decide in merito alle questioni interpretative e integra le linee guida.

6.5 Procedura presso i Cantoni

Le procedure per l'erogazione di prestazioni da parte dei Cantoni sono stabilite secondo il diritto cantonale. È fatta salva l'esclusione delle vie legali secondo l'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza COVID cultura. Tale esclusione vale anche per le decisioni dei Cantoni.